

Publicato il 04/11/2025

N. 00982/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00792/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 792 del 2025, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Chiara Carolei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data -OMISSIS- a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del personale, ha determinato il non accoglimento dell'istanza, tesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici (permessi) e l'assegnazione temporanea in un ente di stanza nelle sedi di -OMISSIS-, a i sensi dell'art. 33, commi 3 e 5 della L. 104/92, per fornire assistenza al figlio

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Esercito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Laura Marchio';

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 16 giugno 2025 e depositato in data 27 giugno 2025 il ricorrente, effettivo presso il -OMISSIS- “-OMISSIS-” in -OMISSIS-con l’incarico di “*Meccanico di armi e sistemi d’arma/Aiuto armaiolo e meccanico delle artiglierie*”, espone di aver presentato istanza al fine di ottenere il riconoscimento dei permessi e l’assegnazione temporanea presso un Ente di stanza nelle sedi di -OMISSIS-per assistere il figlio di tre anni cui è stata certificata -OMISSIS-.

2. Il grave e complesso quadro clinico del figlio minore impedisce a quest’ultimo di essere autonomo ed autosufficiente, richiedendo la presenza costante del padre, essendo indispensabile un’assistenza personale di tipo continuativo.

3. Presentata l’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento dei benefici (permessi) e l’assegnazione temporanea, la stessa veniva accolta limitatamente ai permessi mensili di cui all’art. 33 comma 3 L. 104 del 1992, mentre interveniva preavviso di rigetto in merito alla richiesta di assegnazione temporanea.

4. Il ricorrente presentava le proprie osservazioni nei termini stabiliti dall’art. 10 L. 241 del 1990, ma con provvedimento del 29 aprile 2025, notificato in

data 7 maggio 2025, lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del personale respingeva l'istanza.

5. Nel ricorso vengono avanzate censure articolate in un unico motivo di ricorso e che possono essere così sintetizzate:

a) nel provvedimento di rigetto non vi è traccia delle motivate e comprovate esigenze organizzative che dovrebbero giustificare il mancato accoglimento dell'istanza.

L'Amministrazione resistente si è limitata ad escludere la possibilità di collocare utilmente il ricorrente ad -OMISSIS-.

Nella prima sede, secondo l'Amministrazione, vi sarebbe un ente interforze, al quale il personale è assegnato previa verifica dei requisiti necessari per l'assolvimento del compito chiesto dall'ente stesso. Nella seconda sede sarebbero assenti posizioni relative al profilo professionale proprio del ricorrente.

Nel ricorso si afferma che non solo l'assunto non è supportato da alcun dato dal quale possa evincersi l'effettiva assenza, nelle sedi richieste, di posizioni organiche vacanti e congrue, ma addirittura nella sede di -OMISSIS-, ove già in passato il ricorrente ha prestato servizio per gravi motivi familiari, risulterebbero vacanti due posizioni organiche corrispondenti proprio allo specifico incarico del ricorrente.

Quest'ultimo potrebbe essere adibito ad altri incarichi compatibili con la propria qualifica e formazione professionale presso il -OMISSIS-“-OMISSIS-” e il -OMISSIS- “-OMISSIS-”;

b) non deve sussistere un'esatta corrispondenza tra la specifica posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle di cui all'organico della sede di destinazione.

L'Amministrazione non solo ha ommesso di valutare la possibilità di impiegare il ricorrente presso la sede di -OMISSIS- – Reparto Comando e Supporti Tattici, dove risultano vacanti due posizioni organiche corrispondenti al medesimo incarico dallo stesso ricoperto, ma non ha neppure considerato di

poterlo assegnare presso le altre sedi indicate in posizione corrispondente per ruolo e grado, anche se diversa per incarico.

Le esigenze organizzative dell'Amministrazione militare sarebbero formulate in maniera generica, e non supportate da dati concreti. Dalle motivazioni poste a sostegno del diniego non si evince alcuna situazione organica deficitaria del reparto di appartenenza dell'istante che possa legittimare il diniego al richiesto trasferimento.

Il provvedimento non conterrebbe alcun bilanciamento o valutazione comparativa dei contrapposti interessi in gioco.

L'assenza di posizioni organiche vacanti presso le sedi indicate nell'istanza non è mai stata provata né sono indicate le ragioni per le quali il profilo del ricorrente non sarebbe utilizzabile in modo assoluto presso le sedi richieste;

c) in ordine all'accoglimento dell'istanza in punto di permessi ai sensi dell'art. 33 comma 3 L. 104 del 1992 l'Amministrazione militare non avrebbe considerato la distanza tra l'abitazione del minore disabile e la sede di servizio del ricorrente, tale da vanificare la stessa utilità dei permessi in questione;

d) il rigetto non considererebbe lo stretto legame che sussiste tra il ricorrente e il disabile, ossia il legame tra padre e figlio. L'assistenza a un figlio minore disabile richiede una presenza costante non surrogabile né delegabile ad altri soggetti.

Ogni valutazione amministrativa che non tenga conto dell'intensità e della specificità del vincolo familiare in questione non può che essere lesiva del principio di ragionevolezza e in contrasto con la *ratio* della normativa a tutela delle persone con disabilità.

6. Il Ministero della Difesa si è costituito con atto meramente formale.

7. La difesa erariale ha anche depositato documenti, tra cui una relazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento impiego del personale, nella quale viene evidenziato come i motivi di diniego debbano essere rinvenuti nell'impossibilità di collocare utilmente il ricorrente nelle sedi di interesse, *“pena la compromissione dell'operatività dell'Ente di appartenenza e, più nello specifico, lo*

svilimento e il depauperamento dell'investimento effettuato dall'Amministrazione nella formazione professionale del proprio dipendente”.

Nel provvedimento di diniego vi sarebbe poi, secondo l'Amministrazione, diffusa ed analitica motivazione in ordine all'insussistenza di spazi di utile impiego presso le sedi desiderate, in primo luogo con riferimento alla sede di -OMISSIS- ove è presente un ente a connotazione interforze a cui è destinato personale reperito tramite specifiche richieste e previa verifica dei necessari requisiti.

Quanto alla sede di -OMISSIS-, il ricorrente non potrebbe essere utilmente collocato in ragione della carenza di posizioni occupabili nel profilo professionale posseduto.

La specificità tecnica del profilo professionale del ricorrente imporrebbe di considerare le consistenze relative alla posizione di impiego *“Aiuto armaiolo e meccanico delle artiglierie”*, a cui l'incarico *“Meccanico di armi e sistemi d'arma”* inerisce.

Le 5 posizioni di impiego presso il -OMISSIS-“-OMISSIS-” sarebbero però tutte utilmente occupate, e il rilievo di parte ricorrente circa la vacanza di due posizioni organiche corrispondenti allo specifico incarico ricoperto dal ricorrente presso il Reparto Comando e Supporti Tattici -OMISSIS-, oltretutto denominato in maniera errata, non avrebbe riscontro.

In via preliminare e assorbente vi sarebbe comunque la situazione di sotto organico patita dall'ente di appartenenza, che già solo nella categoria graduati è pari a poco meno del 30%.

Ancor più grave, ovvero pari al 50%, sarebbe la scopertura che riguarda lo specifico incarico del ricorrente, che è l'unico militare effettivo presso il reparto di provenienza a fronte di due posizioni previste.

La sua assegnazione ad altra sede comprometterebbe quindi in modo significativo l'operatività del reparto di appartenenza. Tra le situazioni legittimanti il diniego individuate dalla giurisprudenza vi sarebbe una

scopertura di organico individuata equitativamente nel 40%, mentre nel caso di specie vi è una scopertura del 50%.

Viene, invece, accolta la richiesta dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 L. 104 del 1992, nell'ottica di un bilanciamento equilibrato degli interessi in gioco, con la precisazione che il riconoscimento degli stessi non costituisce alcun vincolo per eventuali futuri impieghi/reimpieghi. Il beneficio dell'assegnazione temporanea può tuttavia essere concesso unicamente ove possibile.

Infine, l'Amministrazione sottolinea che il ricorrente ha frequentato il corso per *“Riqualficazione per VSP con incarico aiuto armaiolo/aiuto meccanico delle artiglierie 4/6”*. Pertanto, non si comprenderebbe quale sia l'incarico che lo stesso potrebbe svolgere senza adeguata competenza.

8. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 la causa, previo avviso ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è stata trattenuta in decisione.

9. Il ricorso deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento.

Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

10. E' bene, in primo luogo, chiarire quale sia il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento nella presente controversia.

11. Vengono in considerazione, innanzitutto, i commi 3 e 5 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 secondo i quali rispettivamente:

“ 3 Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il

limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

5 Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

12. Con specifico riferimento al personale militare la disciplina va integrata con l'art. 981 comma 1, lett. b), cod. ord. mil. ai sensi del quale *“Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme: [...] b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse”.*

13. Dalle disposizioni sopra riportate emerge con evidenza come il trasferimento di cui all' art. 33 comma 5, della L. 104/1992 abbia ad oggetto interessi legittimi.

Lo stesso si configura, pertanto, come il risultato di un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione.

È lo stesso comma 5 dell'art. 33 della L. 104/1992, con l'espressione "*ove possibile*", a prevedere un contemperamento tra le esigenze di assistenza, in questo caso al minore disabile, e quella del datore di lavoro che nel caso dell'Amministrazione militare sono certamente di particolare rilevanza.

A propria volta, la giurisprudenza rileva che "*L'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione - e dunque la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione e per negare il trasferimento le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall'art. 981, comma 1, lett. b) del com.*" (cfr. *ex multis* in termini C. Stato, Sez. II, 2 ottobre 2024 n. 7934; idem C. Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2025 n. 287).

14. Pertanto, oltre all'assenza di elementi ostativi nella sede di appartenenza, occorrerà che sussista la disponibilità, nella dotazione organica della sede di destinazione, di un posto per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento.

In altri termini, presso le sedi richieste dovranno esservi posizioni organiche vacanti che siano compatibili con lo stato del richiedente. A tale riguardo, è possibile estendere la valutazione anche oltre l'esatta corrispondenza di "*ruolo*" e "*grado*", per tenere conto di quelle posizioni che potrebbero essere concretamente in linea con la complessiva professionalità maturata dal militare e con le qualifiche da questi conseguite nel tempo.

15. E' stato, infatti, chiarito che è "*doveroso, da un lato, che l'assegnazione temporanea soddisfi le esigenze funzionali ed organizzative dell'Amministrazione, le quali verrebbero compromesse ove il militare richiedente venisse assegnato in una sede ove non sussistono posizioni organiche "compatibili" con il proprio stato*". Al contempo, si è

affermato che è *“ugualmente ragionevole che per non tradire la matrice assistenzialistica che alimenta la disciplina dei trasferimenti temporanei ex art. 33 della L. 104/1992, l’Ente militare si faccia carico di verificare, in concreto, l’eventuale presenza, presso la sede di destinazione richiesta, di posizioni organiche che siano coerenti, quindi compatibili, con le professionalità e le specializzazioni acquisite dal dipendente, atteso che - anche tenuto conto che l’istituto in esame è volto ad attribuire un beneficio temporaneo e non, quindi, definitivo - la possibile assegnazione temporanea presso una sede di servizio ove siano svolte mansioni non corrispondenti alla specializzazione formalmente ricoperta dal richiedente, ma compatibili con ulteriori specializzazioni rispetto a cui quest’ultimo sia risultato idoneo, non arreca un concreto pregiudizio alle esigenze militari e non costituisce uno sviamento dal proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento”* (cfr. in termini TAR Catania, Sez. Sez. III, 30 gennaio 2025 n. 316).

16. E’ pertanto alla luce delle sopra indicate considerazioni che occorre valutare la legittimità del provvedimento di diniego.

La fattispecie concreta

17. L’istanza di trasferimento è stata formulata al fine di poter assicurare assistenza continuativa al figlio minore di tre anni, riconosciuto dalla competente Commissione Medica quale *“minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”* (cfr. doc. 3 ricorrente).

Nell’istanza in oggetto viene richiesta l’assegnazione temporanea *“presso un Ente dislocato nella/e sede/i di-OMISSIS-o -OMISSIS-”*

18. Il provvedimento impugnato rigetta l’istanza in quanto nella sede di-OMISSIS-è presente un Ente a connotazione interforze *“la cui alimentazione avviene tramite specifiche richieste di personale previa verifica dei requisiti necessari per l’assolvimento del compito richiesto”*.

Con riferimento alla sede di -OMISSIS-, invece, il diniego viene motivato con l’impossibilità per il ricorrente di trovare utile collocazione organica in ragione

della carenza di posizioni occupabili nel profilo professionale di *“Meccanico di armi e sistema d’arma/ Aiuto armaiolo e meccanico delle artiglierie”*.

19. Il provvedimento, pertanto, si è limitato in modo del tutto generico ad indicare una carenza delle posizioni occupabili nello stesso profilo professionale del richiedente, senza valutare in alcun modo se vi siano anche posizioni rispetto alle quali la complessiva professionalità del militare e le qualifiche dallo stesso possedute possano essere proficuamente impiegate.

20. La stessa carenza di posizioni occupabili sopra ricordata è non solo genericamente affermata, ma non risulta in alcun modo supportata da idonei elementi di prova, quali la pianta organica integrale della sede di servizio e delle sedi richieste, e l’elenco delle posizioni effettivamente occupate.

In altri termini, non sembra essere stata svolta un’effettiva istruttoria sul punto.

Non può soccorrere, al fine di superare le carenze sopra ricordate e debitamente censurate dal ricorrente, l’indicazione contenuta nella relazione depositata in giudizio secondo la quale le cinque posizioni di impiego previste nella sede di -OMISSIS- risulterebbero tutte utilmente occupate.

Lo stesso può ritenersi in ordine all’affermazione secondo la quale il richiedente sarebbe l’unico militare effettivo presso il Reparto di provenienza a fronte di due posizioni previste e con una conseguente scopertura del 50%.

Questi dati, oltre a non essere accompagnati da alcun elemento di prova come sopra precisato, configurano in realtà una motivazione postuma.

Per giurisprudenza consolidata, *“L’integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori. Al contrario, è inammissibile un’integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi”* (cfr. in termini C. Stato, Sez. VII, 6 giugno 2024 n. 5069).

Nel caso in esame, il problema non sta tanto nel carattere postumo della motivazione, ma nel fatto che la stessa non contenga le informazioni

necessarie per sostenere la decisione assunta. In effetti, sia nel provvedimento impugnato sia nella relazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione si fa riferimento al solo specifico profilo professionale del richiedente, senza alcuna altra valutazione in ordine alla possibile configurabilità di posizioni organiche compatibili, seppure riferite in astratto ad altri profili professionali. Manca del tutto, ed è evidentemente mancato fin dall'inizio, esame delle posizioni equivalenti in via di fatto, le quali, almeno ai fini di un trasferimento temporaneo, sono invece perfettamente idonee a consentire, da un lato, la sostituzione del militare nella sede di servizio, e dall'altro l'utile impiego nella sede richiesta.

A questo proposito, va ribadito che l'ordinamento militare nel prevedere, ai fini del trasferimento, la vacanza di posizioni organiche omologhe, per ruolo e grado, a quella ricoperta dal militare istante, non contiene alcun riferimento all'identità di mansioni, la quale deve ritenersi requisito ultroneo, non prescritto dalla normativa di settore (cfr. sul punto TAR Puglia, Sez. I, 4 giugno 2025 n. 763; TAR Lazio, Sez. I bis, 24 marzo 2025 n. 5893; C. Stato, Sez. II, ordinanza 14 febbraio 2024 n. 498 secondo la quale *“l'art. 981 cod. ord. mil. «configura quale condizione, oggettivamente e assolutamente ostativa alla concessione del beneficio, esclusivamente l'indisponibilità di “posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione”», pertanto non si può legittimamente «richiedere indefettibilmente l'impiego dell'istante nella medesima specializzazione in atto rivestita anche nella sede di destinazione», dovendosi valutare in concreto la possibilità di «un utilizzo specifico del lavoratore al fine di non disperdere peculiari competenze acquisite»*”).

21. Qualora nella sede richiesta fossero disponibili posizioni compatibili, nel senso sopra chiarito, con il profilo dell'istante, l'eventuale sua assegnazione temporanea preserverebbe la sua professionalità e sarebbe tale da non compromettere le esigenze di buon andamento e di efficienza dell'azione amministrativa.

Dal punto di vista dell'Amministrazione, infatti, investire le professionalità acquisite dal militare al fine di soddisfare esigenze organizzative della Forza Armata permetterebbe di addivenire a all'auspicato bilanciamento tra interessi contrapposti che proprio la disciplina di cui all'art. 33, comma 5, della L. 104/1994 richiede.

Tanto più che è la stessa Amministrazione resistente a sottolineare che la concessione dei benefici ai sensi dell'art. 33 comma 3 L. 104 del 1992 (permessi) non potrebbe impedire di per sé eventuali futuri impieghi/reimpieghi, in tal modo ammettendo indirettamente la sussistenza di più professionalità in capo all'istante.

22. Un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato è costituito dalla mancanza di un'adeguata valutazione delle esigenze di assistenza del minore, che è invalido e necessita di assistenza continua, come risulta dalla documentazione in atti (doc. 3 ricorrente), non contestata dall'Amministrazione resistente.

La concessione dei soli benefici di cui all'art. 33 comma 3 L. 104 del 1992 (giorni di permesso) non può ritenersi espressione di un adeguato bilanciamento degli interessi tutelati dalla disciplina applicabile.

Il riconoscimento degli stessi, significativo peraltro quale conferma della sussistenza dei presupposti per l'assistenza al disabile, viene completamente vanificato, come censurato dal ricorrente, dalla distanza tra la sede di assegnazione del militare e l'abitazione del minore che necessita di assistenza.

23. Sono, pertanto, configurabili le lamentate carenze motivazionali e di istruttoria.

Conclusioni

24. Conclusivamente, per tutte le sopra esposte ragioni il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione entro un termine che, considerata la delicatezza della

situazione, si stima equo fissare in quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione.

L'effetto conformativo della presente pronuncia

25. Sotto il profilo conformativo, è necessario precisare che nel nuovo esercizio del potere spettante all'Amministrazione resistente la ponderazione delle esigenze di servizio della stessa con quelle di assistenza del disabile dovrà avvenire alla luce di quanto disposto nella presente sentenza. In particolare, in aggiunta all'esame delle posizioni dotate di equivalente professionalità, non potrà non tenersi conto della grave disabilità del minore, del legame particolarmente stretto con il ricorrente, nonché della concreta situazione familiare (cfr. doc. 1 Ministero), e della possibilità di un'effettiva assistenza da parte di altri familiari.

Sulle spese

26. In considerazione della particolarità e delicatezza degli interessi trattati oltreché della complessità e della questione può essere disposta la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con
l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Laura Marchio', Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Laura Marchio'

IL PRESIDENTE

Mauro Pedron

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.